



Comune di Bertiolò

Provincia di Udine

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
RELATIVA ALLA:**

"ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA". RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021.

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di dicembre, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del Comune di Bertiolò, ricevuta la documentazione relativa alla proposta in oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale;

PREMESSO

- che, a norma di legge, non è previsto un parere obbligatorio da parte dell'Organo di revisione con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni dell'Ente, il medesimo viene rilasciato in ottemperanza all'onere di controllo successivo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015 n.124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né possono acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che ai sensi dell'art 20 T.U.S.P., fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 24, c.1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 2018 detta le "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

TENUTO CONTO

- della deliberazione consiliare n.25 del 14.06.2017 avente ad oggetto "D. LGS. N. 175 del 19 agosto 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE";

PRESO ATTO

che il Comune di Bertiolò al 31.12.2021 deteneva:

- una partecipazione diretta nella società A&T 2000 S.p.A. con n. 13.622 azioni, pari al 1,335% del capitale sociale;
- una partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. con n. 7585 azioni, pari al 0,935472% del capitale sociale
- due partecipazioni indirette, una nella società FRIULAB s.r.l. pari al 0,826957% ed una indiretta nella società Banca di Cividale S.p.A. – Società benefit pari al 0,00004584%, tramite la partecipata CAFC S.p.A.;

CONSIDERATO

- che le due partecipazioni dirette attualmente detenute dall'Ente gestiscono servizi pubblici di interesse generale per il Comune di Bertiolò;
- che in merito alle partecipazioni indirette, sussistono i requisiti per il mantenimento della partecipazione in FRIULAB s.r.l. pari allo 0,761474%;
- che in merito alla partecipazione in Banca di Cividale s.c.p.a. pari a 0,00004584% il Consiglio di Amministrazione di CAFC s.p.a. ha dato seguito alla deliberazione di dismissione di data 22.09.2017 concludendo la vendita in data 18.02.2022;
-

VERIFICATO

- che entrambe le società partecipate evidenziano, negli ultimi bilanci approvati, un fatturato in continuità operativa e un utile di esercizio, i quali sono indicativi di buona gestione e, pertanto, non richiedono l'adozione di politiche preventive per la copertura di perdite societarie;

VISTO

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO

- che le partecipazioni detenute dal Comune di Bertiolò, alla luce della tipologia di servizi erogati dalle relative società, sono rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità perseguite dall'Ente, in relazione alle funzioni allo stesso devolute;
- che non si rappresentino elementi che possono incidere negativamente sulla sostenibilità e sugli equilibri di bilancio dell'Ente, viceversa si evidenzia una utilità derivante dalla detenzione delle partecipazioni in parola, atteso che le società summenzionate presentano, negli ultimi esercizi, risultati di bilancio ampiamente positivi;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto:

“ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA". RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2021.

Bertiolò (UD), 24 novembre 2022

Il Revisore unico dei conti
rag. Alessandro Cucchini

